

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/9/2007

PIANO COMMERCIALE COMUNALE

ARTICOLO 1 - CENTRO STORICO COMMERCIALE

Il Centro Storico Commerciale è individuato e perimetrato nella allegata planimetria. Le vie e le piazze di delimitazione si intendono incluse per intero e cioè per ogni lato e relativamente ai locali con ingresso direttamente prospiciente con la linea di perimetrazione.

All'interno dello stesso:

1. non può essere esercitato - fatto salvo il caso di attività già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento - il commercio al dettaglio, da parte di esercizi esistenti o di nuova apertura, dei seguenti generi merceologici:
 - elettrodomestici ingombranti;
 - rottami e materiali di recupero;
 - articoli per imballaggio industriale;
 - autoveicoli e simili;
 - imbarcazioni;
 - motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
 - pneumatici e relativi accessori e ricambi;
 - combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;
 - macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria;
 - materiali e componenti meccanici e simili;
 - materiali antincendio e accessori;
 - macchine e attrezzature per l'agricoltura e simili, compresi ricambi e accessori;
 - prodotti chimici;
 - oli lubrificanti;
 - impianti di gas liquido;
 - articoli da sexy shop;
2. non possono insediarsi nuove medie strutture di vendita (MSV) alimentari o non alimentari;
3. non possono insediarsi nuove grandi strutture di vendita (GSV) alimentari o non alimentari;
4. non possono insediarsi aggregazioni di esercizi singoli, centri commerciali e parchi commerciali;
5. non possono essere effettuate operazioni di concentrazione ed accorpamento.

ARTICOLO 2 - ESERCIZI DI VICINATO

La dimensione massima degli esercizi di vicinato è fissata come segue:

ZONA SETTORE MERCEOLOGICO SUPERFICIE MASSIMA

Centro storico Commerciale e zone CE, NI.MA., SU, IU	alimentare/non alimentare	100
Ambiti diversi	alimentare/non alimentare	150

ARTICOLO 3 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

La dimensione massima delle medie strutture di vendita (MSV) è fissata come segue:

<u>ZONA</u>	<u>SETTORE MERCEOLOGICO</u>	<u>SUPERFICIE MASSIMA</u>
Centro storico Commerciale e zone CE, NI.MA., SU, IU	alimentare /non alimentare	150
Ambiti diversi	alimentare/non alimentare	180

L'incremento della superficie di vendita fissato , per le MSV alimentari , con deliberazione del C.R. n. 18/2007 - pari a Mq. 180 - è utilizzabile, come segue:

- Mq. 180 per ampliamenti di strutture esistenti;
- Mq. == per apertura nuove MSV alimentari.

Alle MSV esistenti nel centro storico commerciale è consentito:

- ampliamento ai sensi del paragrafo 7 della deliberazione C.R. n. 18/2007 (pari al 20% della superficie autorizzata);
- trasferimento nell'ambito del centro storico commerciale o nel restante territorio comunale, con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabilita dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9);
- concentrazione od accorpamento all'esterno del centro storico commerciale, nel rispetto del dimensionamento massimo sopra indicato e con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabilita dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9).

Alle MSV esistenti al di fuori del centro storico commerciale è consentito:

- ampliamento ai sensi del paragrafo 7 della deliberazione C.R. n. 18/2007 (pari al 20% della superficie autorizzata);
- trasferimento al di fuori del centro storico commerciale, con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9);
- concentrazione od accorpamento all'esterno del centro storico commerciale, nel rispetto del dimensionamento massimo sopra indicato e con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9).

E' fissato un incremento della superficie di vendita utilizzabile per apertura di MSV non alimentari, pari a mq. 180, fermo restando il dimensionamento massimo per singola struttura sopra indicato.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati ad una distanza non superiore a metri 50 dalla sede del relativo esercizio di vendita; la distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade è calcolato non tenendo conto dell'attraversamento pedonale segnalato.

ARTICOLO 4 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

La dimensione massima delle GSV è fissata come segue:

<u>ZONA</u>	<u>SETTORE MERCEOLOGICO</u>	<u>SUPERFICIE MASSIMA</u>
-------------	-----------------------------	---------------------------

Centro storico Commerciale e zone CE, NI.MA., SU, IU	alimentare/non alimentare	250
---	---------------------------	-----

Ambiti diversi	alimentare/non alimentare	450
----------------	---------------------------	-----

Nel territorio comunale non è consentita l'apertura di nuove grandi strutture di vendita (GSV), anche per trasferimento da altro Comune dell'Area Territoriale "Tigullio".

Alle GSV esistenti nel centro storico commerciale è consentito:

- ampliamento ai sensi del paragrafo 7 della deliberazione C.R. n. 18/2007 (aumento 20% della superficie autorizzata);
- trasferimento nell'ambito del centro storico commerciale o nel restante territorio comunale, con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9);
- concentrazione od accorpamento all'esterno del centro storico commerciale, nel rispetto del dimensionamento massimo sopra indicato e con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9).

Alle GSV esistenti al di fuori del centro storico commerciale è consentito:

- ampliamento ai sensi del paragrafo 7 della deliberazione C.R. n. 18/2007 (aumento 20% della superficie autorizzata);
- trasferimento al di fuori del centro storico commerciale, con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9);
- concentrazione od accorpamento all'esterno del centro storico commerciale, nel rispetto del dimensionamento massimo sopra indicato e con obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabiliti dalla delibera C.R. n. 18/2007 (Paragrafo 9).

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati ad una distanza non superiore a metri 50 dalla sede del relativo esercizio di vendita; la distanza è calcolata tenendo conto del percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade è calcolato non tenendo conto dell'attraversamento pedonale segnalato.

ARTICOLO 5 - INCENTIVI

L'Amministrazione Comunale, con separati e specifici provvedimenti, può prevedere forme di incentivazione, inerenti la sfera della fiscalità locale (Cosap, Tarsu, Ici), per il mantenimento e l'insediamento di esercizi per la vendita di particolari tipologie merceologiche ritenute particolarmente significative.

ARTICOLO 6 - ORARI ESERCIZI COMMERCIALI

Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti dalle ore 7 alle ore 24; le panetterie e pasticcerie possono restare aperte dalle ore 6 alle ore 24.

E' facoltà dell'esercente effettuare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

(13.9)